Unione
Nazionale
Avvocati
Amministrativisti

Il presidente

Roma, 11 marzo 2020

Ill.mo Pres.
Filippo Patroni Griffi
Via e-mail: f.patronigriffi@giustizia-amministrativa.it

Illustre Presidente,

con riferimento al Decreto n. 71, recante *Disposizioni di coordinamento per lo svolgimento delle udienze e delle adunanze*, emesso ieri, premesso che è qui ribadito l'atteggiamento pienamente collaborativo dell'Avvocatura e dei singoli avvocati, solo in tale prospettiva mi permetto sottoporre alla Sua Illuminata attenzione quanto segue.

In ordine alla previsione di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, non possiamo non dissentire dalla soluzione interpretativa prospettata nel parere reso dalla Commissione speciale, la quale – essa sì – stride con il chiarissimo disposto della norma in esame (e, quindi, dell'art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile), che richiama l'applicazione *tout court* dei commi 2 e 3 dell'art. 54 c.p.a. al periodo 8 – 22 marzo 2020, così sospendendo (come per il periodo feriale 1 – 31 agosto di ciascun anno) **tutti** i termini processuali, ad eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare. Sembra dirimente osservare che, se il provvedimento legislativo urgente avesse inteso effettivamente sospendere solo i termini di proposizione del ricorso, come assume il parere (e, seppure meno perentoriamente, anche il Decreto n. 71), il comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 11/2020 avrebbe richiamato (non l'art. 54, comma 2, ma) i soli artt. 29 e 41 del c.p.a..

L'inedita distinzione, nell'ambito dei termini processuali oggetto di sospensione (feriale e emergenziale), tra termini di proposizione del ricorso introduttivo e termini "endoprocessuali" di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a., appare contraria non solo alla lettera della disposizione ma alla *ratio* intera del provvedimento legislativo urgente. Se quest'ultima, invero, può essere ravvisata nella prospettata esigenza di evitare pericoli per la salute dei difensori e il moltiplicarsi delle occasioni di contatto sociale e dunque le possibilità di contagio, sembra chiaro ed evidente che tale esigenza si pone, in termini altrettanto pressanti e non altrimenti negoziabili, anche riguardo ai termini "endoprocessuali" di cui al già citato art. 73, comma 1, c.p.a., dal momento che per la loro cura l'avvocato ha necessità di interloquire e di confrontarsi - in qualche caso per la prima volta - con il Cliente, per reperire e valutare i documenti da depositare e per definire le deduzioni difensive da rassegnare, anche in replica alle memorie avversarie.

Sede legale
Via Amendola, 46/6 – 00185 ROMA
Tel. 06.4872815 Fax 06.4871033

email
presidenza@unioneamministrativisti.it
segretario@unioneamministrativisti.it
tesoriere@unioneamministrativisti.it

Sede operativa
Viale dei Parioli, 180 – 00197 ROMA
Tel. 06.8074371 Fax 06.8072776

Si consideri, al riguardo, che, non di rado, proprio la memoria di replica è il determinante atto difensivo che l'avvocato è in condizione di produrre per i propri Clienti quando la controparte è un Ente pubblico che si sia difeso per la prima volta con la memoria. Il che implica la assoluta necessità di porre in essere uno o più di quei contatti sociali con i Clienti e di quegli spostamenti che il d.l. mira a scongiurare.

Né va trascurato che l'operatività degli studi legali – ove non del tutto cessata – è oggi ridotta al minimo essenziale, senza quei supporti di segreteria o dei Colleghi cui è spesso affidata, in qualche caso in via esclusiva, la cura dei delicati incombenti di predisposizione e deposito in via telematica degli atti e dei documenti, che, peraltro, si è in condizione di assolvere il più delle volte solo recandosi presso lo studio legale ove è allocato il sistema software abilitato alle trasmissioni telematiche.

In un tale contesto emergenziale, illustre Presidente, più che affidarsi alla soggettiva applicazione - per certi versi inevitabile, come è facile prevedere - dell'istituto della remissioni in termini per errore scusabile, di cui indubbiamente sussistono i presupposti dal momento che lo stesso parere della Commissione speciale auspica un intervento legislativo chiarificatore, ci sembra di poter insistere nella ragionevole soluzione ieri avanzata con la precedente nostra in argomento e cioè che i Presidenti delle Sezioni dispongano da subito il rinvio d'ufficio delle udienze di merito fissate dal 23 marzo al 2 maggio 2020 (23 marzo + 40 giorni), i cui termini a ritroso per il deposito di documenti, memorie e repliche vengono appunto a scadere nel suddetto periodo di sospensione "emergenziale", così da preservare l'integrità del diritto al contraddittorio e alla difesa.

Del pari, si ritiene utile tornare a ricordare che, essendo le disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 efficaci sino al 3 aprile 2020, evidenti esigenze di coordinamento tra le disposizioni emergenziali suggeriscono di considerare sin da subito rilevante tale ultima data (anziché quella del 22 marzo 2020) ai fini dei rinvii d'ufficio da disporre per le udienze già fissate nel periodo 8 – 22 marzo e nel periodo *post* 23 marzo 2020.

Confidando in una positiva considerazione della presente, porgo i miei deferenti ossequi.

(Mario Sanino)

Sede legale
Via Amendola, 46/6 – 00185 ROMA
Tel. 06.4872815 Fax 06.4871033

email
presidenza@unioneamministrativisti.it
segretario@unioneamministrativisti.it
tesoriere@unioneamministrativisti.it

Sede operativa
Viale dei Parioli, 180 – 00197 ROMA
Tel. 06.8074371 Fax 06.8072776